

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING DEL COMUNE DI CODEVILLA

Periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2028.

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Codevilla, proprietario di bici, affida in gestione le attrezzature di cui alla presente convenzione, allo scopo di consentire la pubblica fruizione e di favorire e promuovere le attività ricreative secondo le finalità indicate nel progetto di acquisto strutture stesse.

Le attrezzature da affidare in gestione consistono in n. 12 biciclette, di cui:

- N. 3 e-Bikes tipo Focus Whistler 2 6.9;
- N. 5 biciclette muscolari tipo Focus Whistler 3.5 Diamond Black;
- N. 2 biciclette muscolari MTB Bambino 9/12 anni;
- N. 2 biciclette muscolari tipo FOCUS Spine Full;

Art. 2

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di un triennio con decorrenza 01/01/2026 e scadenza 31/12/2028, eventualmente, prorogabile su richiesta per il medesimo periodo, ovvero con scadenza 31/12/2031.

Art. 2

GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ATREZZATURA

I mezzi vengono consegnati nello stato d'uso in cui si trovano e il gestore con la firma della convenzione accetta la consegna della stessa senza riserve.

L'aggiudicatario della gestione assume l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della presente convenzione alla:

- a) gestione del servizio di utilizzo delle bici da parte degli utenti consistente nell'affitto dei mezzi a titolo gratuito;
- b) manutenzione ordinaria delle biciclette custodite ed in particolare:
 - a. verifica della piena efficienza dei veicoli in ordine alle parti soggette ad usura;
 - b. piccole riparazioni delle biciclette, limitatamente alla manodopera e all'acquisto del materiale d'usura (pneumatici, camere d'aria, ecc...);
 - c. controllo e segnalazione in ordine alla necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, i quali saranno a carico dell'Ente affidatario;
- c) pulizia delle biciclette con frequenza tale da mantenere un adeguato decoro del servizio e comunque almeno una volta al mese.
- d) verifica e pompaggio delle ruote delle biciclette.
- e) assistenza tecnica agli utenti in caso di guasto o incidente.
- f) munirsi di tutte quelle autorizzazioni necessarie previste dalle norme di legge in vigore per lo svolgimento delle manifestazioni, nonché ogni altra autorizzazione necessaria per l'espletamento di attività di qualsiasi natura e specie connessa alla gestione dei mezzi.

Tutto ciò a proprie cure e spese;

A carico del gestore insistono gli oneri continuativi derivanti dalla gestione ed in particolare, alle spese per i consumi di energia elettrica e quant'altro non espressamente indicato a carico del Comune;

L'Amministrazione si riserva il controllo sulla regolare gestione delle attrezzature, ogni qualvolta lo riterrà opportuno con il libero accesso da parte dei funzionari degli Uffici competenti.

In particolare dovrà adempiere agli obblighi relativi alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 3

FINALITÀ GESTIONALI

Le attrezzature sono destinate all'uso pubblico per il tempo libero e per favorire l'aggregazione e lo sviluppo turistico del territorio, nonché la solidarietà sociale.

Art. 4

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La ditta concessionaria dell'attrezzatura in oggetto è obbligata ad osservare le leggi in vigore in materia di sicurezza, previa redazione di apposito piano da presentare al Comune, relativamente al presente affidamento nonché all'osservanza di ogni altra norma concernente la conduzione dell'attrezzatura.

La ditta concessionaria assumendo la gestione dell'attrezzatura accetta ogni e qualsiasi onere e responsabilità civile e penale esentandone il Comune, rimanendo obbligata al controllo della funzionalità, stabilità e sicurezza dell'attrezzatura ed essendo ad essa demandata la vigilanza al fine di evitare danni a terzi ovvero al pubblico ed all'utenza.

A tal fine si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

La concessionaria si impegna inoltre:

- a) a non utilizzare l'attrezzatura per fini diversi da quelli per cui sono stati costruiti e realizzati. Eventuali attività diverse, ma compatibili, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che, a tal fine, si riserva di effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni tramite i propri uffici;
- b) regolamentare l'utilizzo dei mezzi garantendone l'uso, compatibilmente con le attività svolte, da parte di chiunque ne faccia richiesta;
- c) denunciare al Comune eventuali possibili turbative che dovessero essere arrecate da parte di terzi e, ove non vi provvedesse, si renderebbe responsabile dei danni che il Comune dovesse subire a causa della mancata e tempestiva denuncia;
- d) assumere, nella gestione delle attrezzature, ogni e qualsiasi onere e responsabilità civile e penale, esentando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, rimanendo obbligata al controllo della funzionalità, stabilità e sicurezza delle attrezzature ed essendo demandata alla concessionaria la vigilanza al fine di evitare danni a terzi, ovvero al pubblico ed all'utenza;
- e) restituire, alla scadenza del contratto le attrezzature in perfetto stato di conservazione e manutenzione, fatta salva l'usura determinata dall'utilizzo nel tempo dei manufatti. Eventuali migliorie apportate alle attrezzature restano di proprietà del Comune senza che la Ditta abbia nulla a pretendere. L'Amministrazione Comunale alla scadenza del contratto è autorizzata ad acquisire il possesso delle attrezzature stesse anche senza il consenso della Ditta concessionaria;

- f) qualora L'amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità potrà richiedere con preavviso di almeno 5 giorni di utilizzare le attrezzature concesse per un periodo strettamente necessario allo svolgimento di manifestazioni comunali di particolare interesse pubblico.

Art. 5

MODIFICHE ALLE ATTREZZATURE

La ditta concessionaria è obbligata a non apportare alcuna variazione all'attrezzatura,

Eventuali modifiche che non rientrino nella manutenzione ordinaria sono soggette a preventiva autorizzazione scritta del Comune, in ogni caso non potrà pretendere alcun indennizzo o rimborso per eventuali opere migliorative realizzate che alla fine del contratto resteranno nella disponibilità del Comune.

Art. 6

PREZZO DELLA CONVENZIONE

Il gestore avrà diritto al solo uso delle attrezzature e nulla potrà pretendere direttamente quale corrispettivo dell'uso da parte dei terzi. Nulla è dovuto dal Comune per la gestione.

Art. 7

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Sono cause di risoluzione del contratto di gestione:

- a) mancata ed accertata manutenzione ordinaria dell'attrezzatura;
- b) mancata ed accertata custodia dell'attrezzatura;

Al gestore nulla sarà dovuto per indennità di avviamento e per spese eventuali di ammodernamenti.

Il presente affidamento, per ragioni di pubblica utilità e/o di sicurezza pubblica, potrà essere revocato in qualsiasi momento senza che la concessionaria possa pretendere nulla.

Art. 8

DIVIETO DI SUBAPPALTO

La ditta concessionaria non potrà dare in subappalto, in tutto o in parte la gestione dell'attrezzatura in quanto ciò viene espressamente escluso, pena la risoluzione del contratto.

Art. 9 11

SPESE CONTRATTUALI

Restano a carico della ditta concessionaria tutte le spese relative alla stipula del contratto. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge che disciplinano la soggetta materia.

Ai sensi della Legge 20 giugno 1990, n. 241, art 8, si rende noto che il Responsabile delle Procedure è il Responsabile del Settore Tecnico: Ing. Adriana Piva

- Tel: 0383 373123 int. 4 (lun-mer-ven 16:00 -19:00)

- Mail: tecnico@comune.codevilla.pv.it